LEGGE REGIONALE 30 NOVEMBRE 2016 N. 30

Istituzione dell'Agenzia Regionale per il Lavoro, la formazione e l'accreditamento (Alfa) e adeguamento della normativa regionale.

Il Consiglio regionale Assemblea Legislativa della Liguria ha approvato.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA promulga

la seguente legge regionale:

TITOLO I ISTITUZIONE DELL'AGENZIA REGIONALE PER IL LAVORO, LA FORMAZIONE E L'ACCREDITAMENTO (ALFA)

Articolo 1

(Istituzione dell'Agenzia regionale per il lavoro, la formazione e l'accreditamento (ALFA))

- 1. La Regione persegue la finalità di un efficace coordinamento nell'esercizio delle politiche regionali in materia di istruzione, formazione e lavoro, assicurando il coordinamento delle esigenze lavorative emergenti dal territorio regionale con la programmazione e l'attuazione delle attività di formazione professionale, assicurando al contempo il conseguimento degli obiettivi di razionalizzazione amministrativa e contenimento dei costi, di efficacia e di efficienza dell'azione della pubblica amministrazione.
- 2. La Regione persegue inoltre l'efficiente ed efficace svolgimento delle funzioni in materia di istruzione, formazione e lavoro in attuazione della legge regionale 8 giugno 2006, n. 15 (Norme ed interventi in materia di diritto all'istruzione e alla formazione) e successive modificazioni e integrazioni, della legge regionale 1 agosto 2008, n. 30 (Norme regionali per la promozione del lavoro) e successive modificazioni e integrazioni e della legge regionale 11 maggio 2009, n. 18 (Sistema educativo regionale di istruzione, formazione e orientamento) e successive modificazioni e integrazioni.
- 3. Per l'attuazione delle finalità di cui ai commi 1 e 2, è istituita, a far data dal 1° gennaio 2017, l'Agenzia regionale per il lavoro, la formazione e l'accreditamento, di seguito denominata ALFA, quale ente del settore regionale allargato, dotato di personalità giuridica di diritto pubblico, di autonomia amministrativa, patrimoniale, contabile, organizzativa e di proprio personale, e contestualmente è soppressa l'Agenzia regionale per i servizi educativi e per il lavoro (ARSEL Liguria), istituita con legge regionale 24 dicembre 2013, n. 43 (Istituzione dell'Agenzia regionale per i servizi educativi e per il lavoro (ARSEL Liguria)) e successive modificazioni e integrazioni.
- 4. Il funzionamento di ALFA è disciplinato da proprio regolamento interno di organizzazione.

Articolo 2 (Successione nei rapporti giuridici e nei beni)

- 1. ALFA, alla data di soppressione di ARSEL, succede a titolo universale nei suoi rapporti giuridici attivi e passivi, ivi compresi quelli relativi al personale e ad ogni altro effetto anche processuale.
- 2. Ai fini dell'applicazione di quanto previsto al comma 1, la Giunta regionale dispone la successione nella titolarità dei beni mobili e immobili, senza che sia esperita alcuna procedura di liquidazione.
- 3. Gli atti adottati dalla Giunta regionale in applicazione delle disposizioni di cui al comma 2 costituiscono titolo per le trascrizioni nei relativi registri.

Articolo 3 (Funzioni)

- 1. ALFA svolge le attività conferitele dalla presente legge e dalla Giunta regionale in materia di istruzione, formazione, orientamento, diritto allo studio e lavoro, sulla base degli atti di programmazione regionale, nonché sulla base delle direttive e delle linee guida approvate dalla Giunta regionale e nei limiti dalla stessa previsti.
- 2. ALFA svolge, nell'ambito e sulla base di quanto disposto al comma 1, le seguenti attività gestionali:
 - a) interventi in materia di formazione, ad eccezione di quelle svolti direttamente dalla Regione;
 - b) orientamento professionale e specifiche iniziative regionali attinenti alla materia;
 - c) funzioni collegate all'elaborazione delle opportunità di apprendimento degli adulti, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 44, comma 2, della l.r. 18/2009 e successive modificazioni e integrazioni;
 - d) attività e interventi connessi al servizio civile regionale di cui alla legge regionale 11 maggio 2006,
 n. 11 (Istituzione e disciplina del sistema regionale del servizio civile) e successive modificazioni
 e integrazioni, nonché alle politiche giovanili, di cui al Titolo III della legge regionale 9 aprile
 2009, n. 6 (Promozione delle politiche per i minori e i giovani) e successive modificazioni e
 integrazioni;
 - e) attività istruttoria per il rilascio del visto regionale di ingresso a favore di cittadini stranieri che, ai sensi dell'articolo 27, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero) e successive modificazioni e integrazioni, debbano svolgere attività formative in unità produttive in Italia, secondo le modalità definite attraverso le linee guida di cui all'articolo 60 bis della l.r. 18/2009 e successive modificazioni e integrazioni;
 - f) iniziative in materia di "media education", secondo le modalità definite attraverso le linee guida di cui all'articolo 60 bis della l.r. 18/2009 e successive modificazioni e integrazioni, iniziative rivolte ai giovani e riguardanti l'educazione alla comprensione e all'uso del mondo digitale e, in particolare, finalizzate a:
 - 1) sviluppare una consapevolezza maggiore nell'utilizzo della rete e dei social network;
 - 2) migliorare le competenze di base per il consumo e la creazione di contenuti digitali;
 - 3) gestire specifiche iniziative regionali di formazione per la sicurezza on-line;
 - g) attività in materia di accreditamento delle strutture formative;
 - h) attività relative all'accreditamento dei servizi pubblici e privati al lavoro e monitoraggio delle prestazioni erogate anche al fine di valutarne la qualità;
 - i) funzioni di monitoraggio degli esiti ed analisi dei bisogni formativi;
 - j) attività di monitoraggio delle politiche del lavoro;
 - k) attività relative al coordinamento dei servizi pubblici e privati di incontro tra domanda e offerta di lavoro e la loro promozione presso le imprese;
 - l) gestione del registro dei datori di lavoro socialmente responsabili di cui all'articolo 15 della legge regionale 13 agosto 2007, n. 30 (Norme regionali per la sicurezza e la qualità del lavoro) e successive modificazioni e integrazioni;
 - m) attività operative relative ai servizi di comunicazione istituzionale sui temi dell'istruzione, della formazione e del lavoro;
 - n) gestione dell'Osservatorio sulle politiche educative e formative regionali e sul mercato del lavoro di cui all'articolo 18 della l.r. 30/2008 e successive modificazioni e integrazioni;
 - o) gestione del sistema regionale di validazione e certificazione delle competenze previsto dalla l.r. 18/2009 e successive modificazioni e integrazioni;
 - p) gestione del Repertorio regionale delle professioni e delle banche dati ad esso associate, di cui alla l.r. 18/2009 e successive modificazioni e integrazioni.
- 3. ALFA, tramite l'Area Diritto allo studio di cui all'articolo 4, svolge, secondo le disposizioni programmatorie approvate dalla Regione in attuazione della l.r. 15/2006 e successive modificazioni e integrazioni, le seguenti attività e funzioni:
 - a) determina i requisiti di merito, le condizioni economiche degli studenti e le procedure di selezione per l'accesso ai servizi e ai benefici di cui alla l.r. 15/2006 e successive modificazioni

e integrazioni;

- b) eroga benefici monetari e servizi in attuazione del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68 (Revisione della normativa di principio in materia di diritto allo studio e valorizzazione dei collegi universitari legalmente riconosciuti, in attuazione della delega prevista dall'articolo 5, comma 1, lettera a), secondo periodo, e d) della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e secondo i principi e i criteri direttivi stabiliti al comma 3, lettera f), e al comma 6)) e successive modificazioni e integrazioni in materia di diritto allo studio universitario;
- c) collabora con la Regione al fine di gestire e organizzare servizi collaterali di diritto allo studio scolastico, anche svolgendo un ruolo di supporto per comuni, istituti scolastici autonomi (ISA), studenti e famiglie;
- d) gestisce i rapporti con l'Università ai fini dell'erogazione delle borse di studio e ai fini della gestione delle banche dati comuni;
- garantisce il supporto tecnico e partecipa alle sedute della Consulta di cui all'articolo 55 bis della l.r. 15/2006 e successive modificazioni e integrazioni;
- procede agli accertamenti e ai controlli sulla veridicità delle dichiarazioni presentate dagli studenti e all'irrogazione delle sanzioni ai sensi di quanto disposto dall'articolo 10 del d.lgs. 68/2012 e successive modificazioni e integrazioni.
- 4. ALFA esercita inoltre compiti di progettazione e supporto tecnico alla Regione nelle materie di cui alla l.r. 15/2006 e successive modificazioni e integrazioni, alla l.r. 30/2008 e successive modificazioni e integrazioni e alla l.r. 18/2009 e successive modificazioni e integrazioni.
- 5. ALFA esercita le funzioni di organismo intermedio di gestione delle risorse dei fondi comunitari, su incarico della Regione e secondo le vigenti disposizioni normative.
- 6. La Giunta regionale può avvalersi di ALFA per realizzare iniziative e progetti nelle materie di cui al presente articolo, nonché per lo svolgimento di istruttorie e di procedimenti concernenti l'istruzione, le politiche formative e il lavoro, anche cofinanziate da fondi provenienti dall'Unione europea.
- 7. ALFA può svolgere, nelle materie di cui al presente articolo, attività su richiesta di soggetti pubblici e privati, con oneri a carico dei richiedenti determinati in misura remunerativa rispetto al costo da sostenere.
- 8. La Giunta regionale può affidare ad ALFA lo svolgimento di ulteriori attività, anche non ricomprese nel presente articolo.

Articolo 4 (Struttura organizzativa)

- 1. Per le funzioni di cui alla presente legge, ALFA è organizzata in una struttura centrale e in articolazioni territoriali. Nell'ambito della struttura centrale opera l'Area Diritto allo studio che svolge le funzioni di cui all'articolo 3, comma 3.
- 2. Le funzioni di organismo intermedio di cui all'articolo 3, comma 5, sono svolte da una struttura separata, retta da un dirigente e organizzata secondo la vigente normativa in materia.

Articolo 5 (Stato giuridico del personale)

- 1. Al personale di ALFA si applicano lo stato giuridico e il trattamento economico di previdenza e quiescenza previsto per il personale regionale.
- 2. ALFA applica le forme di reclutamento del personale previste dalla contrattazione collettiva e dalla normativa statale e regionale vigente.

Articolo 6 (Organi)

- 1. Sono organi di ALFA:
 - a) il Direttore generale;
 - b) il Revisore dei conti.

Articolo 7 (Direttore generale)

- 1. Il Direttore generale di ALFA ha la responsabilità della gestione amministrativa, organizzativa e finanziaria dell'ente, nonché la rappresentanza legale dello stesso e adotta ogni atto necessario a garantirne la gestione, definisce gli obiettivi da attuare, verifica la corretta ed economica gestione delle risorse, l'imparzialità e il buon andamento dell'azione amministrativa, in attuazione degli atti di pianificazione regionale, nonché sulla base delle indicazioni programmatiche e delle linee di indirizzo emanate dalla Giunta regionale della cui attuazione integrata e coordinata è direttamente responsabile.
- 2. Entro il 31 marzo di ogni anno, il Direttore generale invia alla Giunta regionale un rapporto sull'attività di ALFA relativo all'anno precedente in merito alla realizzazione degli obiettivi affidatigli dalla Regione.
- 3. Il Direttore generale è nominato, a seguito di avviso pubblico, dalla Giunta regionale tra soggetti di particolare e comprovata qualificazione professionale che abbiano svolto funzioni dirigenziali in organismi ed enti pubblici o privati o aziende pubbliche o private, con esperienza almeno quinquennale o che abbiano acquisito una particolare specializzazione professionale, culturale o scientifica, desumibile da formazione universitaria o post-universitaria, in settori attinenti alle materie di competenza di ALFA.
- 4. Il rapporto di lavoro del Direttore generale è esclusivo e a tempo pieno, regolato da un contratto di diritto privato, stipulato dal Presidente della Giunta regionale, di durata non superiore a cinque anni e rinnovabile.
- 5. Al Direttore generale si applicano le disposizioni in vigore per le strutture organizzative complesse della Regione relativamente all'assegnazione di obiettivi annuali e alla valutazione dell'attività svolta
- 6. Per i dipendenti della Regione e degli enti del settore regionale allargato la nomina a Direttore generale determina il collocamento in aspettativa senza assegni per la durata dell'incarico stesso.

Articolo 8 (Revisore dei conti)

- 1. Il Revisore dei conti esercita il controllo sulla gestione contabile e finanziaria di ALFA, valutandone la conformità dell'azione e dei risultati alle norme che disciplinano l'attività di ALFA, ai programmi, ai criteri e alle direttive della Regione e ai principi di buon andamento della pubblica amministrazione.
- 2. Il Revisore dei conti è nominato dalla Giunta regionale tra gli iscritti nel ruolo dei revisori legali di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 (Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE), dura in carica tre anni e può essere riconfermato una sola volta.
- 3. Al Revisore dei conti è corrisposto un compenso omnicomprensivo delle spese sostenute per lo svolgimento dell'attività determinato dalla Giunta regionale.

Articolo 9 (Direttore dell'Area Diritto allo studio)

- 1. L'Area del Diritto allo studio è retta da un Direttore d'Area che esercita le funzioni e le attività di cui all'articolo 3, comma 3, ed è responsabile del funzionamento corretto ed efficiente e dello sviluppo qualitativo dell'Area, nel cui ambito assicura la realizzazione degli obiettivi, dei programmi e dei progetti in attuazione degli atti di pianificazione regionale, nonchè sulla base delle indicazioni programmatiche e delle linee di indirizzo emanate dalla Giunta regionale. Nell'esclusivo ambito dell'Area del Diritto allo studio il Direttore esercita, su procura del Direttore generale, adeguati poteri di rappresentanza.
- 2. Il Direttore d'Area è nominato, a seguito di avviso pubblico, dalla Giunta regionale tra soggetti di particolare e comprovata qualificazione professionale che abbiano svolto funzioni dirigenziali

in organismi ed enti pubblici o privati o aziende pubbliche o private, con esperienza almeno quinquennale o che abbiano acquisito una particolare specializzazione professionale, culturale o scientifica, desumibile da formazione universitaria o post-universitaria, in settori attinenti alle materie di competenza dell'Area Diritto allo studio.

- 3. Il rapporto di lavoro del Direttore d'Area è esclusivo e a tempo pieno, regolato da un contratto di diritto privato, stipulato dal Presidente della Giunta regionale, di durata non superiore a cinque anni e rinnovabile.
- 4. Entro il 31 marzo di ogni anno, il Direttore d'Area invia alla Giunta regionale un rapporto sull'attività dell'Area Diritto allo studio relativo all'anno precedente in merito alla realizzazione degli obiettivi affidatigli dalla Regione.
- 5. Al Direttore d'Area si applicano le disposizioni in vigore per le strutture organizzative complesse della Regione relativamente all'assegnazione di obiettivi annuali e alla valutazione dell'attività svolta, da effettuarsi previa acquisizione di un parere scritto e motivato del Direttore generale.
- 6. Per i dipendenti della Regione e degli enti del settore regionale allargato la nomina a Direttore d'Area determina il collocamento in aspettativa senza assegni per la durata dell'incarico stesso.
- 7. In caso di vacanza dell'incarico, le relative funzioni sono svolte dal Direttore generale fino alla nomina del nuovo Direttore d'Area.

Articolo 10 (Patrimonio e fonti di finanziamento)

- 1. ALFA dispone di beni mobili e immobili a titolo di proprietà o di concessione d'uso. I beni immobili possono essere alienati previa autorizzazione della Giunta regionale nel rispetto della normativa regionale vigente in materia. Il ricavato della vendita è destinato prioritariamente a interventi di edilizia finalizzata anche al diritto allo studio universitario.
- 2. Le fonti di finanziamento di ALFA sono:
 - a) finanziamento ordinario annuale della Regione;
 - b) gettito di tasse regionali vincolate al diritto allo studio universitario;
 - c) trasferimenti per l'attuazione di programmi di edilizia per il diritto allo studio universitario;
 - d) proventi derivanti da prestazione di servizi;
 - e) proventi della gestione patrimoniale;
 - f) contributi di soggetti pubblici e privati per scopi istituzionali;
 - g) donazioni, eredità e legati;
 - h) trasferimento di fondi statali:
 - i) trasferimenti di finanziamenti comunitari per progetti specifici affidati ad ALFA;
 - j) accensione di mutui, previa autorizzazione della Giunta regionale e nei limiti previsti dalla
 - k) ogni altro introito derivante dalle attività poste in essere.

Articolo 11 (Budget economico triennale)

- 1. ALFA applica la contabilità economico-patrimoniale e adotta, entro il 31 dicembre di ogni anno, il budget economico triennale. Il budget, predisposto dal Direttore generale e dal Direttore d'Area per quanto di sua competenza, è inviato alla Regione, entro dieci giorni dall'adozione, ai fini dell'approvazione da parte della Giunta regionale.
- 2. ALFA è soggetta al vincolo di pareggio di bilancio, da raggiungersi attraverso l'equilibrio di costi e
- 3. Al budget economico triennale è allegata una relazione illustrativa che evidenzi le ipotesi e i parametri su cui si fondano le previsioni, le azioni preordinate agli obiettivi fissati, i risultati attesi, i criteri di misurazione adottati.
- 4. La Giunta regionale può annullare il budget economico triennale entro quaranta giorni dal ricevimento. Decorso tale termine, il budget si intende approvato. La Giunta regionale può, comunque, formulare specifiche raccomandazioni.

5. I termini di cui al comma 4 possono essere interrotti una sola volta se prima della scadenza vengono chiesti chiarimenti o elementi integrativi di giudizio, che devono pervenire, a pena di decadenza, entro trenta giorni dalla richiesta.

Articolo 12 (Bilancio di esercizio)

- 1. Il bilancio di esercizio rappresenta annualmente il risultato economico, la situazione patrimoniale e finanziaria dell'ente.
- 2. Il bilancio di esercizio, redatto ai sensi del codice civile e del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e successive modificazioni e integrazioni, è predisposto entro il 30 aprile dell'esercizio successivo a quello cui si riferisce ed è inviato dal Direttore generale alla Giunta regionale, per l'approvazione, entro dieci giorni dall'adozione.
- 3. Il bilancio di esercizio è costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico, dal rendiconto finanziario e dalla nota integrativa.
- 4. La struttura del bilancio d'esercizio deve conformarsi agli schemi previsti dal codice civile.
- 5. La Giunta regionale può annullare il bilancio d'esercizio entro quaranta giorni dal ricevimento. Decorso tale termine, il bilancio si intende approvato. La Giunta regionale può, comunque, formulare specifiche raccomandazioni.
- 6. I termini di cui al comma 5 possono essere interrotti una sola volta se prima della scadenza vengono chiesti chiarimenti o elementi integrativi di giudizio, che devono pervenire, a pena di decadenza, entro trenta giorni dalla richiesta.

Articolo 13 (Atti soggetti al controllo)

- 1. Fatti salvi gli atti di cui agli articoli 11 e 12, la Giunta regionale verifica la conformità alla normativa statale e regionale vigente, alla programmazione regionale, nonché ai propri indirizzi e direttive dei seguenti atti di ALFA:
 - a) dotazione organica;
 - b) approvazione dei contratti collettivi decentrati;
 - c) regolamenti per la gestione e la fruizione dei servizi.
- 2. Gli atti di cui al comma 1 sono inviati dal Direttore generale di ALFA alla Giunta regionale entro dieci giorni dalla loro adozione. Entro quarantacinque giorni dal loro ricevimento la Giunta regionale può fare osservazioni, chiedere chiarimenti o annullare gli atti stessi; trascorso tale termine, gli atti si intendono conformi e, pertanto, acquistano efficacia.
- 3. Il termine di quarantacinque giorni di cui al comma 2 è sospeso una sola volta se, prima della scadenza, vengono chiesti ad ALFA, da parte della Giunta regionale, chiarimenti o elementi integrativi di giudizio, che devono pervenire entro trenta giorni dalla richiesta.
- 4. La Giunta regionale può annullare, anche d'ufficio, gli atti amministrativi illegittimi di ALFA, anche non soggetti a controllo ai sensi della presente legge.

Articolo 14 (Vigilanza della Giunta regionale)

- 1. La Giunta regionale può, previa diffida ad adempiere entro un termine prestabilito, in caso di inerzia nell'approvazione degli atti di cui all'articolo 13, comma 1, o in caso di inosservanza delle direttive regionali o delle disposizioni della presente legge, procedere alla nomina di un Commissario ad acta.
- 2. La Giunta regionale, previa formale diffida e acquisite eventuali controdeduzioni, risolve il contratto di lavoro del Direttore generale e del Direttore d'Area prima della scadenza per giusta causa, ai sensi dell'articolo 2119 del codice civile, nel caso di valutazione negativa della prestazione da parte della

- Giunta regionale e negli altri casi previsti espressamente da disposizioni normative, provvedendo alla sostituzione o, per il Direttore generale, alla nomina di un Commissario straordinario per un periodo, di norma, non superiore a sei mesi.
- 3. Per l'esercizio delle funzioni di vigilanza e controllo, la Regione ha accesso agli atti di ALFA, può disporre ispezioni e formulare specifiche richieste ai suoi organi.

TITOLO II MODIFICHE ALLA LEGISLAZIONE REGIONALE

CAPO I

MODIFICA ALLA LEGGE REGIONALE 20 AGOSTO 1998, N. 27 (DISCIPLINA DEI SERVIZI PER L'IMPIEGO E DELLA LORO INTEGRAZIONE CON LE POLITICHE FORMATIVE E DEL LAVORO)

Articolo 15 (Modifica all'articolo 6 della l.r. 27/1998)

1. Al comma 3 dell'articolo 6 della l.r. 27/1998 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: "dell'ARSEL" sono sostituite dalle seguenti: "di ALFA".

CAPO II

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 8 GIUGNO 2006, N.15 (NORME IN MATERIA DI **DIRITTO ALL'ISTRUZIONE E ALLA FORMAZIONE)**

Articolo 16 (Modifiche all'articolo 6 della l.r. 15/2006)

- 1. La rubrica dell'articolo 6 della l.r. 15/2006 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituita dalla seguente: "(Funzioni della Città metropolitana e delle province)".
- 2. Ai commi 1, 2, 3, 4 e 5 dell'articolo 6 della l.r. 15/2006 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: "Le Province" sono sostituite dalle seguenti: "La Città metropolitana e le province".

Articolo 17 (Ulteriori modifiche alla l.r. 15/2006)

- 1. Al comma 3 dell'articolo 21 della l.r. 15/2006 e successive modificazioni e integrazioni, la parola: "ARSEL" è sostituita dalla seguente: "ALFA".
- 2. Al comma 2 dell'articolo 23 della l.r. 15/2006 e successive modificazioni e integrazioni, la parola: "ARSEL" è sostituita dalla seguente: "ALFA".
- 3. Al comma 3 dell'articolo 26 della l.r. 15/2006 e successive modificazioni e integrazioni, la parola: "ARSEL" è sostituita dalla seguente: "ALFA".
- 4. Al comma 1 dell'articolo 27 della l.r. 15/2006 e successive modificazioni e integrazioni, la parola: "ARSEL" è sostituita dalla seguente: "ALFA".
- 5. Ai commi 2 e 3 dell'articolo 28 della l.r. 15/2006 e successive modificazioni e integrazioni, la parola: "ARSEL" è sostituita dalla seguente: "ALFA".
- 6. Al comma 1 dell'articolo 29 della l.r. 15/2006 e successive modificazioni e integrazioni, la parola: "ARSEL" è sostituita dalla seguente: "ALFA".
- 7. Ai commi 2, 4, 5, 6 e 8 dell'articolo 30 della l.r. 15/2006 e successive modificazioni e integrazioni, la parola: "ARSEL" è sostituita dalla seguente: "ALFA".

- 8. Al comma 2 dell'articolo 31 della l.r. 15/2006 e successive modificazioni e integrazioni, la parola: "ARSEL" è sostituita dalla seguente: "ALFA".
- 9. Ai commi 2 e 3 dell'articolo 32 della l.r. 15/2006 e successive modificazioni e integrazioni, la parola: "ARSEL" è sostituita dalla seguente: "ALFA".
- 10. Al comma 2 dell'articolo 33 della l.r. 15/2006 e successive modificazioni e integrazioni, la parola "ARSEL" è sostituita dalla seguente: "ALFA".
- 11. Ai commi 1 e 2 dell'articolo 34 della l.r. 15/2006 e successive modificazioni e integrazioni, la parola "ARSEL" è sostituita dalla seguente: "ALFA".
- 12. Al comma 1 dell'articolo 36 della l.r. 15/2006 e successive modificazioni e integrazioni, la parola: "ARSEL" è sostituita dalla seguente: "ALFA".
- 13. Ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 38 della l.r. 15/2006 e successive modificazioni e integrazioni, la parola: "ARSEL" è sostituita dalla seguente: "ALFA".
- 14. Alle lettere c) e d) del comma 2 e comma 4 dell'articolo 58 della l.r. 15/2006 e successive modificazioni e integrazioni, la parola: "ARSEL" è sostituita dalla seguente: "ALFA".

Articolo 18 (Ulteriori modifiche agli articoli 30 e 36 della l.r. 15/2006)

- 1. Al comma 6 dell'articolo 30 della l.r. 15/2006 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: "L'Azienda" sono sostituite dalla seguente: "ALFA".
- 2. Al comma 7 dell'articolo 30 della l.r. 15/2006 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: "dall'Azienda" sono sostituite dalle seguenti: "da ALFA".
- 3. Al comma 2 dell'articolo 36 della l.r. 15/2006 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: "L'Azienda" sono sostituite dalla seguente: "ALFA".

Articolo 19 (Abrogazione di disposizioni)

1. Gli articoli 53 e 54 della l.r. 15/2006 e successive modificazioni e integrazioni, sono abrogati.

Articolo 20 (Modifiche all'articolo 55 bis della l.r. 15/2006)

- 1. Al comma 1 dell'articolo 55 bis della l.r. 15/2006 e successive modificazioni e integrazioni, la parola: "ARSEL" è sostituita dalla seguente: "ALFA".
- 2. La lettera c) del comma 2 dell'articolo 55 bis della l.r. 15/2006 e successive modificazioni e integrazioni, è abrogata.
- 3. Al comma 5 dell'articolo 55 bis della l.r. 15/2006 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: "Direttore generale" sono sostituite dalle seguenti: "Direttore dell'Area Diritto allo studio di ALFA".
- 4. Al comma 8 dell'articolo 55 bis della l.r. 15/2006 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: "Direttore generale di ARSEL" sono sostituite dalle seguenti: "Direttore dell'Area Diritto allo studio di ALFA".

CAPO III

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 1 AGOSTO 2008, N. 30 (NORME REGIONALI PER LA PROMOZIONE DEL LAVORO)

Articolo 21 (Modifica all'articolo 6 della l.r. 30/2008)

1. Il comma 3 dell'articolo 6 della l.r. 30/2008 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:

"3. Per le funzioni di cui ai commi 1 e 2 la Regione si avvale dell'Agenzia regionale per il lavoro, la formazione e l'accreditamento (ALFA).".

Articolo 22 (Modifica all'articolo 8 della l.r. 30/2008)

1. Il comma 4 dell'articolo 8 della l.r. 30/2008 e successive modificazioni e integrazioni, è abrogato.

Articolo 23 (Modifica all'articolo 14 della l.r. 30/2008)

1. Al comma 1 dell'articolo 14 della l.r. 30/2008 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: "ARSEL Liguria" sono sostituite dalla seguente: "ALFA".

Articolo 24 (Modifiche all'articolo 16 della l.r. 30/2008)

- 1. Al comma 1 dell'articolo 16 della l.r. 30/2008 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: "in particolare con le Province, con ARSEL" sono sostituite dalle seguenti: "con ALFA".
- 2. Al comma 3 dell'articolo 16 della l.r. 30/2008 e successive modificazioni e integrazioni, la parola: "ARSEL" è sostituita dalla seguente: "ALFA".

Articolo 25 (Ulteriori modifiche alla l.r. 30/2008)

- 1. Al comma 1 dell'articolo 17 della l.r. 30/2008 e successive modificazioni e integrazioni, la parola: "ARSEL" è sostituita dalla seguente: "ALFA".
- 2. Al comma 7 dell'articolo 18 della l.r. 30/2008 e successive modificazioni e integrazioni, la parola: "ARSEL" è sostituita dalla seguente: "ALFA".
- 3. Al comma 8 dell'articolo 19 della l.r. 30/2008 e successive modificazioni e integrazioni, la parola: "ARSEL" è sostituita dalla seguente: "ALFA".
- 4. Al comma 6 dell'articolo 48 della l.r. 30/2008 e successive modificazioni e integrazioni, la parola: "ARSEL" è sostituita dalla seguente: "ALFA".

CAPO IV

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 11 MAGGIO 2009, N. 18 (SISTEMA EDUCATIVO REGIONALE DI ISTRUZIONE, FORMAZIONE E ORIENTAMENTO)

Articolo 26 (Modifica all'articolo 4 della l.r. 18/2009)

- 1. La lettera b bis) del comma 1 dell'articolo 4 della l.r. 18/2009 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituita dalla seguente:
 - "b bis) l'Agenzia regionale per il lavoro, la formazione e l'accreditamento (ALFA);".

Articolo 27 (Ulteriori modifiche alla l.r. 18/2009)

- 1. Al comma 3 bis dell'articolo 11 della l.r. 18/2009 e successive modificazioni e integrazioni, la parola: "ARSEL" è sostituita dalla seguente: "ALFA".
- 2. Alla lettera l bis) del comma 1 dell'articolo 5 della l.r. 18/2009 e successive modificazioni e integrazioni, la parola: "ARSEL" è sostituita dalla seguente: "ALFA".

- 3. Al comma 2 dell'articolo 16 della l.r. 18/2009 e successive modificazioni e integrazioni, la parola: "ARSEL" è sostituita dalla seguente: "ALFA".
- 4. Al comma 5 dell'articolo 25 della l.r. 18/2009 e successive modificazioni e integrazioni, la parola: "ARSEL" è sostituita dalla seguente: "ALFA".
- 5. Ai commi 1 e 6 dell'articolo 26 della l.r. 18/2009 e successive modificazioni e integrazioni, la parola: "ARSEL" è sostituita dalla seguente: "ALFA".
- 6. Al comma 3 dell'articolo 29 della l.r. 18/2009 e successive modificazioni e integrazioni, la parola: "ARSEL" è sostituita dalla seguente: "ALFA".
- 7. Al comma 2 dell'articolo 52 della l.r. 18/2009 e successive modificazioni e integrazioni, la parola: "ARSEL" è sostituita dalla seguente: "ALFA".
- 8. Ai commi 1 e 2 dell'articolo 53 della l.r. 18/2009 e successive modificazioni e integrazioni, la parola: "ARSEL" è sostituita dalla seguente: "ALFA".
- 9. Alla lettera b bis) del comma 1 dell'articolo 59 della l.r. 18/2009 e successive modificazioni e integrazioni, la parola: "ARSEL" è sostituita dalla seguente: "ALFA".
- 10. Al comma 1 dell'articolo 60 bis della l.r. 18/2009 e successive modificazioni e integrazioni, la parola: "ARSEL" è sostituita dalla seguente: "ALFA".
- 11. Alla lettera m) del comma 2 dell'articolo 69 della l.r. 18/2009 e successive modificazioni e integrazioni, la parola: "ARSEL" è sostituita dalla seguente: "ALFA".
- 12. Al comma 1 dell'articolo 76 della l.r. 18/2009 e successive modificazioni e integrazioni, la parola: "ARSEL" è sostituita dalla seguente: "ALFA".
- 13. Al comma 2 bis dell'articolo 79 della l.r. 18/2009 e successive modificazioni e integrazioni, la parola: "ARSEL" è sostituita dalla seguente: "ALFA".
- 14. Al comma 4 dell'articolo 85 della l.r. 18/2009 la parola: "ARSEL" è sostituita dalla seguente: "ALFA".
- 15. Al comma 1 dell'articolo 86 della l.r. 18/2009 e successive modificazioni e integrazioni, la parola: "ARSEL" è sostituita dalla seguente: "ALFA".
- 16. Ai commi 2 e 3 dell'articolo 87 della l.r. 18/2009 e successive modificazioni e integrazioni la parola: "ARSEL" è sostituita dalla seguente: "ALFA".
- 17. Ai commi 1, 2, 3 e 4 dell'articolo 89 della l.r. 18/2009 e successive modificazioni e integrazioni, la parola: "ARSEL" è sostituita dalla seguente: "ALFA".

CAPO V

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 24 DICEMBRE 2013, N. 43 (ISTITUZIONE DELL'AGENZIA REGIONALE PER I SERVIZI EDUCATIVI E PER IL LAVORO (ARSEL LIGURIA))

Articolo 28 (Abrogazione di disposizioni)

1. Alla data di cui all'articolo 1, comma 3, il Titolo I della l.r. 43/2013 e successive modificazioni e integrazioni, è abrogato.

TITOLO III NORME FINALI E TRANSITORIE

Articolo 29 (Norme transitorie)

- 1. Gli organi di ARSEL in carica alla data di entrata in vigore della presente legge cessano da tale carica alla data della nomina degli organi di ALFA.
- 2. Alla data di cui all'articolo 1, comma 3, il Direttore generale di ARSEL provvede alla ricognizione

- complessiva delle attività, delle passività, dei beni mobili e immobili, delle funzioni e dei servizi svolti, delle risorse umane, finanziarie e strumentali e dello stato dei contenziosi dell'ente.
- 3. Il Direttore generale di ARSEL comunica alla Giunta regionale le ricognizioni effettuate ai sensi del comma 2 e, in particolare:
 - a) entro il 28 febbraio 2017 trasmette l'inventario dei beni mobili ed immobili, con indicazione, per ciascun bene, dell'esistenza di eventuali vincoli di destinazione d'uso o di qualsiasi altra natura, le attività e le passività derivanti dall'esercizio delle funzioni e dei servizi svolti, i rapporti giuridici in corso e gli altri dati di cui al comma 2;
 - b) entro il 28 febbraio 2017 trasmette il bilancio di esercizio approvato relativo all'anno 2016;
 - c) entro il 31 gennaio 2017 trasmette il budget economico triennale relativo ad ALFA, da validarsi ai sensi del comma 5.
- 4. La Giunta regionale avvia le procedure di nomina del Direttore generale, del Direttore dell'Area Diritto allo studio e del Revisore dei conti di ALFA entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
- 5. In fase di prima applicazione della presente legge, il Direttore generale di ALFA, entro trenta giorni dalla nomina da parte della Giunta regionale, valida, sulla base delle disposizioni vigenti, il budget economico triennale dell'ente adottato ai sensi della del comma 3, lettera c).
- 6. Il personale dipendente da ARSEL alla data di cui all'articolo 1, comma 3, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, nonché con contratto a tempo determinato fino alla scadenza prevista, è trasferito ad ALFA e conserva la posizione giuridica e il trattamento economico, ivi compresa l'anzianità già maturata all'atto del trasferimento.
- 7. ALFA può adottare procedure per la stabilizzazione del personale a tempo determinato, di cui al comma 6, nei limiti degli stanziamenti di bilancio e nel rispetto della normativa nazionale vigente.
- 8. In funzione della riorganizzazione di cui al comma 9 e per favorire il ricambio generazionale, ALFA può attivare le procedure per il collocamento anticipato a riposo del personale, qualora ricorrano le condizioni previste dalla normativa nazionale vigente.
- 9. Il Direttore generale (di cui all'articolo 7), entro sei mesi dalla nomina da parte della Giunta regionale, sottopone alla Giunta stessa una riorganizzazione complessiva dell'organico dell'Agenzia, secondo le disposizioni di cui all'articolo 4.
- 10. Le disposizioni di cui al Titolo II entrano in vigore dal 1º gennaio 2017.

Articolo 30 (Norma di coordinamento)

1. Alla data di cui all'articolo 1, comma 3, eventuali riferimenti ad ARSEL contenuti nella vigente normativa regionale si intendono attribuiti ad ALFA.

Articolo 31 (Norma finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dalla presente legge, si provvede con le seguenti variazioni in termini di competenza:

Anno 2017

- riduzione dell'autorizzazione di spesa di euro 110.000,00 nell'ambito della Missione 15 "Politiche per il lavoro e la formazione professionale" Programma 1 "Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro" e contestuale iscrizione del medesimo importo alla Missione 4 "Istruzione e diritto allo studio" Programma 4 "Istruzione universitaria";
- variazione compensativa di euro 90.000,00 nell'ambito della Missione 4 "Istruzione e diritto allo studio" Programma 4 "Istruzione universitaria".

Anno 2018

• riduzione dell'autorizzazione di spesa di euro 110.000,00 nell'ambito della Missione 15 "Politiche per il lavoro e la formazione professionale" Programma 1 "Servizi per lo sviluppo del mercato

- del lavoro" e contestuale iscrizione del medesimo importo alla Missione 4 "Istruzione e diritto allo studio" Programma 4 "Istruzione universitaria";
- variazione compensativa di euro 90.000,00 nell'ambito della Missione 4 "Istruzione e diritto allo studio" Programma 4 "Istruzione universitaria".
- 2. Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con legge di bilancio.

Articolo 32 (Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Data a Genova addì 30 novembre 2016

IL PRESIDENTE Giovanni Toti

NOTE INFORMATIVE RELATIVE ALLA LEGGE REGIONALE 30 NOVEMBRE 2016, N. 30

PREMESSA: I testi eventualmente qui pubblicati sono redatti dalla Vice Segreteria Generale dell'Area del Processo Normativo – Servizio Assemblea del Consiglio regionale Assemblea Legislativa della Liguria ai sensi dell'art. 7 della legge regionale 24 dicembre 2004 n. 32, al fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge citate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi originari.

1. DATI RELATIVI ALL'ITER DI FORMAZIONE DELLA LEGGE

- a) La Giunta regionale, su proposta degli Assessori Ilaria Cavo e Giovanni Berrino, ha adottato il disegno di legge con deliberazione n. 31 in data 5 settembre 2016;
- b) il disegno di legge è stato presentato al Consiglio regionale in data 6 settembre 2016, dove ha acquisito il numero d'ordine 107;
- c) è stato assegnato alla III Commissione consiliare, ai sensi dell'articolo 83, comma 1, del Regolamento interno del Consiglio ed alla I Commissione consiliare, ai sensi dell'articolo 85, comma 1, del Regolamento stesso in data 6 settembre 2016;
- d) la III Commissione si è espressa favorevolmente a maggioranza, con emendamenti, nella seduta del 12 ottobre 2016;
- e) la I Commissione si è espressa favorevolmente a maggioranza nella seduta del 24 ottobre 2016;
- f) è stato esaminato ed approvato a maggioranza, con emendamenti, dal Consiglio regionale nella seduta del 22 novembre 2016;
- g) la legge regionale entra in vigore l'08 dicembre 2016.

2. RELAZIONI AL CONSIGLIO

Relazione di maggioranza (Consigliere Pucciarelli S.)

Con il presente disegno di legge, si prevede la nascita di una nuova Agenzia, profondamente rinnovata, denominata "Agenzia regionale per il lavoro, per la formazione e l'accreditamento" (ALFA), volto alla riorganizzazione e razionalizzazione amministrativa dell'ente denominato ARSEL istituito con l.r. 43/2013, costituito a seguito di fusione di due enti preesistenti ARSUU (Azienda regionale per i servizi scolastici e universitari) e ALL (Agenzia Liguria Lavoro), resasi indispensabile in seguito alla stratificazione di importanti provvedimenti normativi, intervenuti successivamente alla costituzione stessa di ARSEL.

Tali interventi normativi considerati necessari a causa del mutato quadro normativo nazionale sia per le nuove scelte politiche operate dopo l'insediamento della Giunta regionale, hanno profondamente mutato la mission dell'ente strumentale, fino a rendere necessaria ed urgente una profonda riforma anche in seguito alla legge regionale 16 febbraio 2016, n.1, legge sulla crescita (Growth Act), che aveva posto, tra le priorità dell'Amministrazione regionale, il raggiungimento di una sinergia tra il mondo dell'istruzione e della formazione e il mondo del lavoro.

Tale sinergia è considerata non più procrastinabile in questo periodo storico nel quale la crisi economica mondiale e i suoi riflessi sulla nostra regione, soprattutto dal punto di vista occupazionale e in particolare per la fasce più deboli della popolazione, si fanno sentire in modo rilevante. Rispondere alla necessità di trovare strumenti innovativi e flessibili per avvicinare la formazione professionale alle esigenze delle imprese e per favorire, di conseguenza, la crescita economica e il rilancio occupazionale è diventato prioritario anche per la stessa organizzazione dell'Ente regione e dei soggetti attuatori delle sue politiche.

In particolare, sotto il profilo specifico riguardante le materie oggetto della presente legge, la sopracitata l.r.1/2016 ha avviato un percorso per attivare l'accreditamento dei servizi al lavoro gestiti da soggetti privati, anche in attuazione del d.lgs. 150/2015, al fine di garantire al cittadino la libertà di scegliere tali servizi nell'ambito di una rete di operatori qualificati.

Al nuovo ente vengono pertanto affidati ruoli gestionali di supporto alla strategia regionale volta a riorganizzare le politiche del lavoro.

In seguito all' approvazione della c.d. legge Del Rio che ha determinato i confini e le competenze in materia di formazione professionale ed alla l.r. 15/2015 in merito alle disposizioni di riordino delle funzioni conferite alle Province in attuazione della l. 56/2014 (che ha attribuito alla Regione la competenza in materia di formazione professionale con il conseguente passaggio delle funzioni gestionali ad ARESEL), si è reso necessario possedere uno strumento operativo agile ed adeguato ai bisogni dei cittadini, che non comporta oneri aggiuntivi per la Regione.

Si procede pertanto nel presente provvedimento con la definizione degli obiettivi perseguiti dalla Regione nell'esercizio delle politiche regionali in materia di formazione e lavoro, attraverso ALFA, individuandone le funzioni, la definizione della struttura organizzativa, lo stato giuridico del personale, gli organi, il patrimonio, il bilancio economico di previsione, il bilancio di esercizio, l'individuazione degli atti soggetti a controllo nonché la vigilanza della Giunta sull'operato dell'agenzia denominata ALFA.

Il testo del disegno di legge è stato oggetto di dibattito e fruttuoso approfondimento in III Commissione anche a seguito del contributo di tutti i rappresentanti delle forze politiche presenti in questa assemblea legislativa.

Infine il testo del disegno di legge, composto di trentadue articoli, è stato esaminato dalla III Commissione che lo ha approvato, in seguito ad audizioni dei soggetti interessati, con emendamenti, nella seduta del 12 ottobre 2016, a maggioranza dei componenti.

Auspico che il presente provvedimento possa essere approvato ad ampia maggioranza di voti.

Relazione di minoranza (Consigliere Michelucci J.)

L'istituzione di Alfa (Agenzia regionale per il lavoro, la formazione e l'accreditamento) appare come un inutile duplicato di ciò che già esisteva. Una contraddizione e un superfluo aggravio di costi per le casse regionali che non può che vederci fermamente contrari.

Le stesse funzioni, infatti, erano già state previste con l'istituzione di ARSEL (nata dalla fusione tra l'Agenzia Liguria Lavoro e l'azienda ARSSU) tre anni fa, con la L.R. 43/2013. Basta un rapido confronto per verificare che le funzioni esercitate da ARSEL e quelle di ALFA di fatto coincidono.

Tuttavia, vogliamo sottolineare un aspetto che è sintomatico del modo di procedere di questa Amministrazione regionale e che, non a caso, si ritrova nelle disposizioni che caratterizzano i compiti di A.Li.Sa., l'Agenzia sanitaria creata di recente. Le norme proposte prevedono che ALFA possa svolgere anche altre attività, nella legge non identificate e specificate, ma indicate in modo del tutto generico e affidate direttamente e in modo discrezionale dalla Giunta Regionale all'Agenzia. Questa previsione di legge ci sembra un modo per circoscrivere in spazi sempre più ristretti la funzione di controllo che statutariamente è attribuita al Consiglio Regionale e ci conferma la volontà della Giunta regionale di accentrare su di sé poteri sempre più ampi.

La vera finalità della creazione di questo ennesimo contenitore ci pare l'istituzione di una nuova figura dirigenziale. Viene nei fatti sdoppiata la funzione di direzione generale, con un Direttore Generale e un Direttore dell'area diritto allo studio. E' del tutto legittimo chiedersi come mai la Giunta Regionale abbia avanzato una proposta che costerà alle casse regionali circa 200 mila euro.

Anche in questo caso, come già per A.Li.Sa. e per l'istituzione dei nuovi direttori sociosanitari, la Giunta regionale vuol dar vita a nuove figure, duplicando funzioni, con l'obiettivo, ormai del tutto evidente, di far proliferare posti da assegnare e spartire, magari attraverso la calata dell'ennesimo lombardo.

Con quali risorse saranno coperti i 200 mila euro necessari per pagare il Direttore Generale? Si afferma che si farà fronte ai nuovi costi attraverso 150 mila euro derivati dal pensionamento di un certo numero di dipendenti e da risparmi per affitti per 50 mila euro.

Vediamo nel dettaglio cosa significano queste cifre e quali ricadute hanno per lavoratori e studenti.

Nell'ordinanza del 25 giugno 2016 del Direttore Generale di ARSEL Liguria, riguardante il programma triennale del fabbisogno del personale per il triennio 2016/17/18, si prevede la cessazione dal servizio di 22 unità a tempo indeterminato. Siamo a conoscenza che in ARSEL ci sono numerosi lavoratori con contratto a tempo determinato che attendono di essere stabilizzati.

E' del tutto evidente e ragionevole che prima di destinare risorse per pagare una nuova figura dirigenziale apicale, sarebbe stato doveroso per la Giunta Regionale approfondire tutte le possibili soluzioni, giuridicamente sostenibili, per cercare di dare risposte ai precari che confluiranno nella nuova Agenzia.

I risparmi dovuti alla dismissione di strutture in affitto pone interrogativi altrettanto seri.

Alla dismissione della Casa dello Studente delle Fieschine, in affitto, dotata di 177 posti letto si accompagna l'apertura della nuova Casa dello Studente Garibaldi con altrettanti posti letto. La somma di posti letto è quindi identica alla precedente, lasciando senza risposta una larga fascia di utenti, circa 400, di cui in buona parte al primo anno di iscrizione. Il cosiddetto risparmio, per una cifra non elevata, si traduce quindi in minori servizi per gli utenti. Abbiamo già sentito in Commissione l'affermazione secondo la quale ci sono i contributi a favore degli studenti che hanno preso case in affitto. Ma questa è ben altra cosa rispetto alla disponibilità di alloggi in Case dello Studente. E' infatti una soluzione subordinata e non quella principale, auspicabile e più adeguata alle esigenze degli studenti.

Abbiamo anche letto sui giornali che sarebbe intenzione della Giunta Regionale partecipare ai bandi del Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca per la realizzazione di altri alloggi per studenti, identificando la possibile sede presso l'ex Clinica Chirurgica di San Martino. Siccome è del tutto prevedibile che i tempi per realizzare questi alloggi non saranno brevi, riteniamo che sarebbe stato meglio non dismettere le Fieschine per l'eventuale periodo transitorio, in modo da accrescere le risposte ad esigenze altrimenti disattese.

In conclusione: l'aumento di spesa corrente per pagare una nuova figura dirigenziale si traduce nella mancata stabilizzazione dei precari e nel disattendere i bisogni essenziali degli studenti.

L'unica funzione aggiuntiva pare essere quella dell'accreditamento delle aziende per i servizi al lavoro. Ci pare infine inopportuno affrontare la revisione di Arsel in materia di politiche del lavoro in un momento di transizione di questo settore, anche prescindendo dalla Riforma Costituzionale e dagli esiti del Referendum.

L'Agenzia Nazionale per le Politiche del Lavoro (ANPEL) sta per entrare nella sua piena operatività, e solleva questioni importanti nel rapporto fra Agenzia e territori. In più c'è la Riforma Costituzionale. Esiste un rischio concreto, anche nell'ipotesi di minor portata istituzionale, che si debba ritornare a rivedere o ritoccare la legge costitutiva di ALFA che oggi approviamo a scapito delle nuove norme dell'ANPEL.

Perché tanta fretta? Perché proprio ora una legge? Non si danno risposte concrete ai lavoratori e non si migliorano i servizi agli studenti. L'interesse è soltanto quello di garantire la figura dirigenziale e, per farlo, si ricorre addirittura allo strumento legislativo. Un vero e proprio paradosso. Ci sarebbe da ridere se non ci fosse da piangere!

3. NOTE AGLI ARTICOLI

Note all'articolo 1

- La legge regionale 8 giugno 2006, n. 15 è pubblicata nel B.U. 14 giugno 2006, n. 9;
- la legge regionale 1 agosto 2016, n. 30 è pubblicata nel B.U. 6 agosto 2008, n. 11;
- la legge regionale 11 maggio 2009, n. 18 è pubblicata nel B.U. 20 maggio 2009, n. 8;
- la legge regionale 24 dicembre 2013, n. 43 è pubblicata nel B.U. 2 gennaio 2014, n. 1.

Note all'articolo 3

- La legge regionale 11 maggio 2006, n. 11 è pubblicata nel B.U. 24 maggio 2006, n. 7;
- la legge regionale 9 aprile 2009, n. 6 è pubblicata nel B.U. 15 aprile 2009, n. 6;
- il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 è pubblicato nella G.U. 18 agosto 1998, n. 191, S.O.;
- la legge regionale 13 agosto 2007, n. 30 è pubblicata nel B.U. 22 agosto 2007, n. 14;
- il decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68 è pubblicato nella G.U. 31 maggio 2012, n. 126;
- la legge 30 dicembre 2010, n. 240 è pubblicata nella G.U. 14 gennaio 2011, n. 10, S.O..

Note all'articolo 8

- Il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 è pubblicato nella G.U. 23 marzo 2010, n. 68, S.O.;
- la direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 maggio 2006 è pubblicata nella G.U.U.E. 9 giugno 2006, n. L 157;
- la direttiva 78/660/CEE del Consiglio del 25 luglio 1978 è pubblicata nella G.U.C.E. 14 agosto 1978, n. L 222;
- la direttiva 83/349/CEE del Consiglio del 13 giugno 1983 è pubblicata nella G.U.C.E. 18 luglio 1983, n. C 193;
- la direttiva 84/253/CEE del Consiglio del 10 aprile 1984 è pubblicata nella G.U.C.E. 12 maggio 1984, n. L 126;

Note all'articolo 12

- Il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 è pubblicata nella G.U. 26 luglio 2011, n. 172;
- la legge 5 maggio 2009, n. 42 è pubblicata nella G.U. 6 maggio 2009, n. 103.

Nota all'articolo 15

• La legge regionale 20 agosto 1998, n. 27 è pubblicata nel B.U. 2 settembre 1998, n. 11.

4. STRUTTURA DI RIFERIMENTO

Dipartimento agricoltura, turismo, formazione e lavoro – Settore Staff del Dipartimento agricoltura, turismo, formazione e lavoro.